Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

PARTE SPECIALE "L"
REATI TRIBUTARI

MATRICE DEL DOCUMENTO		
Adottato dall'Amministratore Unico	Data	Firma

INDICE

PARTE SPECIALE L **3**
REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUIESDECIES DEL DECRETO) **3**

Introduzione **3**

1. Rinvio al catalogo dei reati **4**

2. Funzioni coinvolte **4**

3. Regole di comportamento e procedure applicabili **4**

3.1 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza **5**

4. Controlli dell'Organismo di Vigilanza **6**

PARTE SPECIALE L
Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies del Decreto)

Introduzione

Il legislatore, con l'introduzione dell'art. 25 *quinquiesdecies* D.Lgs. 231/2001, ha previsto che in relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Nel caso di responsabilità, dunque, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

1. Rinvio al catalogo dei reati

Ai fini di una migliore comprensione della normativa in tema di responsabilità degli enti da reato di cui alla presente Parte Speciale si rinvia alla lettura estesa dei reati di cui all'art. 25 *quinquiesdecies* D.Lgs. 231/2001, tenendo conto delle fattispecie di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.).

2. Funzioni coinvolte

Le fattispecie di reato, a livello apicale, potrebbero essere astrattamente attribuite in capo a:

- ✓ Amministratore Unico;
- ✓ Direttore Generale;
- ✓ Direttore Tecnico;
- ✓ Responsabile Amministrativo.

Le citate funzioni sono competenti relativamente alle attività di:

- Inserimento variazione o cancellazione dei dati di contabilità nei sistemi informatici di supporto;
- Gestione degli adempimenti propedeutici alla presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- Gestione degli adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- Corretta corresponsione ed assolvimento delle obbligazioni tributarie;
- Corretta tenuta della documentazione contabile;
- Corretta gestione del ciclo di fatturazione e dell'eventuale emissione di note di credito;
- Valutazioni e stime di poste soggettive di bilancio, rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività della Società nelle scritture contabili, nei bilanci e in altri documenti di impresa, ivi compresi quelli tributari;
- Approvvigionamento di beni e servizi e inserimento anagrafiche fornitori all'interno del sistema.

3. Regole di comportamento e procedure applicabili

Berna Engineering S.r.l. si impegna al rispetto dei seguenti principi generali e regole di comportamento, che costituiscono adempimenti richiesti anche a tutti i Destinatari del Modello:

- diniego di predisporre o comunicare dati alterati, lacunosi o falsi riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- diniego di porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l'occultamento di documenti, ovvero con l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, creino ostacoli, al corretto adempimento delle obbligazioni tributarie ed alla formazione delle relative dichiarazioni;
- diniego porre in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati alla sottrazione fraudolenta dei beni sociali anche al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- diniego di emettere, contabilizzare ed inserire nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto fatture indirizzate, ovvero ricevute, da soggetti diversi dai reali destinatari, ovvero per importi non corrispondenti a quanto descritto nel documento stesso;

- diniego di pagare, contabilizzare e conseguentemente inserire nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto fatture o altri documenti per operazioni - anche solo parzialmente - inesistenti;
- diniego di compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria;
- diniego di occultare, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- diniego di compiere operazione di alienazione simulata o qualsiasi altro atto fraudolento sui beni della Società idoneo a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- diniego di fornire false indicazioni - in particolare, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ovvero elementi passivi fittizi - nell'ambito delle transazioni fiscali.

La Società fa espresso obbligo di osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela della veridicità delle dichiarazioni tributarie, agendo sempre nel pieno rispetto della legge e delle procedure aziendali, al fine di non ledere le garanzie per il fisco.

La Società prevede espressamente che si provveda alla corretta, tempestiva, e puntuale corresponsione delle obbligazioni tributarie, previa presentazione delle dichiarazioni contabili e fiscali imposte dal legislatore. La Società vieta espressamente l'emissione di documenti fiscali che non siano sorretti da valida e reale causa giustificativa: a tal fine, su ogni documento fiscale, sia attivo sia passivo, dovrà esservi la puntuale indicazione delle prestazioni, ovvero cessione di beni, poste alla base di quel documento. I documenti fiscali, sia attivi che passivi, quindi, devono sempre avere una ragione giuridica reale e documentabile, allegando al documento fiscale l'atto giuridico sottostante.

Di seguito si evidenziano gli atti societari e le procedure aziendali vigenti che hanno impatto diretto o indiretto sulla prevenzione dei reati di cui all'art. 25 *quinquiesdecies* D.Lgs. 231/2001 ed incidono sulla regolamentazione delle fattispecie di attività sensibili riportate:

ELENCO PROCEDURE CHE FORMALIZZANO RUOLI E RESPONSABILITÀ COINVOLTI NELLE AREE SENSIBILI RELATIVI AI REATI TRIBUTARI.
Statuto societario ed attribuzione di poteri.
Rispetto indici matrice di controllo contabile: - **rispetto indici ciclo attivo;** - **rispetto indici ciclo passivo.**
Matrice di controllo flussi finanziari
Riconciliazioni bancarie
Adempimenti tributari periodici.

3.1 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

A fianco dei principi di controllo e delle prescrizioni comportamentali già richiamate, si prevede l'attivazione, come presidio integrativo, di periodici flussi informativi verso l'OdV riguardanti:

FLUSSI ODV

- **Report relativo agli adempimenti fiscali.**

Devono essere fornite, in ogni caso, con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e ai protocolli aziendali di cui al manuale rappresentativo del Sistema di Gestione Aziendale.

4. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fatta salva l'attuazione degli ordinari compiti dell'OdV previsti nella Parte generale del presente Modello e l'esame dei flussi informativi come sopra individuati, al fine specifico di prevenzione dei reati ambientali, i controlli dell'OdV investono i seguenti aspetti:

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
• **Verifica del rispetto degli adempimenti fiscali;**
• **Report periodico a campione sui contratti aziendali e sul relativo ciclo di fatturazione.**

Nel caso in cui, in seguito agli accertamenti svolti dall'OdV, emergessero elementi che facciano risalire alla scoperta della commissione di uno dei reati contemplati nella presente Sezione della Parte Speciale, l'OdV dovrà riferire all'Amministratore Unico di Berna Engineering S.r.l., al quale compete ogni decisione in merito alle eventuali sanzioni irrogabili.